

DELIBERA N. 27/2026

**FIorentina Carrozzo / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/794216/2025)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia del 30/03/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 348/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Sezione “*Corecom Puglia*” alla Dott.ssa Angelica Brandi; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022; RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia” del 03/11/2023;

VISTA l’istanza di FIORENTINA CARROZZO del 27/11/2025 acquisita con protocollo n. 0304929 del 27/11/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'utente, titolare di un contratto di tipo privato per servizi di telefonia fissa, rappresenta quanto segue: «Con la presente contesto le pretese creditorie avanzate da TIM S.p.A. relative a fatture non pagate riferite all'utenza n. 09xxxx54 e 06xxxxx22 Tali fatture risultano risalenti a periodi superiori a cinque anni e, pertanto, devono considerarsi prescritte ai sensi dell'art. 2948, comma 4, del Codice Civile, che prevede la prescrizione quinquennale per i pagamenti periodici, quali quelli dei servizi di telefonia». Sulla base di tali premesse chiede l'annullamento delle fatture contestate e l'immediata cessazione di ogni attività di sollecito o recupero.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto, nelle proprie memorie, rappresenta: «TIM prende atto che parte istante contesta pretese creditorie asseritamente riferite alle utenze n. 09xxxxx54 e n. 06xxxxx22, deducendo la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e chiedendo l'annullamento delle fatture e la cessazione di qualsiasi attività di sollecito o recupero. Le affermazioni di parte istante non trovano riscontro nei sistemi amministrativo-contabili di TIM per quanto riguarda l'attuale titolarità dei crediti e la legittimazione ad agire o a ricevere le richieste avanzate nel presente procedimento. Con riferimento all'utenza n. 09xxxx54, dalla consultazione dei sistemi amministrativi risulta che l'unica partita rimasta insoluta, effettivamente "in carico a TIM" (ossia contabilmente imputata a TIM quale credito attivo diretto della Società, non ceduto a terzi né già stralciato), era quella relativa alla fattura di agosto 2017 n. RS02674559, dell'importo di € 48,30. Tale posta è stata tuttavia oggetto di radiazione dai sistemi contabili di TIM con decorrenza 28 aprile 2018, con conseguente cessazione, a far da quella data, di ogni iniziativa di TIM diretta al suo sollecito o recupero. Con riferimento all'utenza n. 0655302322, dalla medesima consultazione emerge che le sole partite rimaste insolute, e inizialmente "in carico a TIM", erano le seguenti: fattura di novembre 2017 n. RW04277631 per € 76,12; fattura di gennaio 2018 n. RW00135332 per € 49,60; fattura di marzo 2018 n. RW00625718 per € 104,59; fattura di aprile 2018 n. RW00918836 per € 26,51; fattura di maggio 2018 n. RW01647556 per € 31,92. L'importo complessivo di € 288,74 è stato integralmente radiato dai sistemi contabili di TIM con decorrenza 6 aprile 2019, con conseguente interruzione, da tale data, di qualsiasi attività di sollecito o recupero posta in essere da TIM. Per chiarezza, con "radiazione" si intende l'operazione contabile di stralcio/derecognition del credito dai libri di TIM, con la quale la Società cessa di trattare quella posta come credito attivo proprio ed interrompe le azioni di gestione e sollecito direttamente riconducibili a TIM. In altri termini, dal momento della radiazione non

residua in capo a TIM alcuna attività è legittimamente azionabile verso il cliente per il recupero di quelle somme, né vengono proseguiti contatti o solleciti da parte della Società relativi a tali fatture. Eventuali successive iniziative verso l'utente non possono pertanto essere attribuite a TIM, salvo che non intervengano specifici e tracciabili nuovi titoli o mandati, che nel caso di specie non sussistono. Nel fascicolo documentale depositato da parte istante figura, peraltro, una raccomandata proveniente non da TIM ma da Europafactor, soggetto terzo al quale TIM ha trasferito i diritti di credito relativi alle fatture indicate nella missiva. La cessione è intervenuta con effetto dal 3 dicembre 2021 e ne è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nell'agosto 2022. In conseguenza della cessione, la titolarità dei crediti è passata in capo al cessionario, che agisce in via autonoma e in proprio; TIM non dispone più della gestione, né può disporre di detti crediti, né può definire accordi, transazioni o storni su somme che, per effetto della cessione, non rientrano più nella propria sfera giuridica e contabile. Le eccezioni sollevate dall'istante in ordine alla prescrizione quinquennale dei crediti, quand'anche rilevanti sul piano del diritto sostanziale, attengono comunque al rapporto tra il soggetto che oggi risulta titolare del credito (il cessionario) e l'utente. Poiché i crediti contestati non sono più in carico a TIM, né TIM svolge o può svolgere iniziative di recupero su di essi, le richieste rivolte a TIM per ottenere il riconoscimento della prescrizione, l'annullamento delle fatture o la cessazione dei solleciti sono, allo stato, improprie e prive di oggetto nei confronti della Società. Si evidenzia, inoltre, che la documentazione in atti dimostra come gli eventuali contatti successivi provengano da Europafactor, soggetto terzo che agisce quale titolare del credito in forza di cessione regolarmente perfezionata e pubblicata. Per tutte le ragioni sopra esposte, TIM chiede di essere estromessa dal presente procedimento per difetto di legittimazione passiva, non potendo essere convenuta in relazione a pretese che hanno ad oggetto crediti non più di sua titolarità né nella sua disponibilità gestionale. La legittimazione, ove del caso, spetta al solo cessionario, che è l'unico soggetto abilitato a disporre e ad interloquire sui crediti ceduti. Conseguentemente, ogni richiesta avanzata da parte istante nei confronti di TIM deve essere respinta, non potendo TIM agire, definire, riconoscere o comunque incidere su crediti che non rientrano più nella propria gestione da tempo e per i quali, peraltro, aveva già interrotto ogni attività di sollecito a seguito delle intervenute radiazioni contabili alle date sopra indicate».

3. Motivazione della decisione

All'esito dell'istruttoria, deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere. È in atti, infatti, comunicazione del 26/01/2026 con cui si attesta l'avvenuta archiviazione della posizione debitoria dell'utente, con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere.

DELIBERA

Articolo 1

1. La richiesta formulata dall'utente non può essere accolta per cessazione della materia del contendere.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bari, 30 marzo 2026

Il Direttore

Dott.ssa Angelica Brandi

Il Presidente

Dott. Michele Bordo